

Deliberazione della Giunta Regionale 21 dicembre 2009, n. 82-12916

Art. 8/ter D.lgs 502/1992 e s.m.i.. Disposizioni in merito.

A relazione degli Assessori Migliasso, Artesio:

L'art. 8/ter, comma 3, del D.lgs n. 502 del 30 dicembre 1992, così come modificato dal D.lgs n. 229 del 16 giugno 1999, prevede, per la realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie, che il Comune, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni, acquisisca la verifica di compatibilità del progetto da parte della Regione;

L'articolo citato, al comma 5, prevede che le Regioni determinino le modalità ed i termini per il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione di strutture socio-sanitarie, nonché l'individuazione degli ambiti territoriali in cui si riscontrano carenze di strutture;

In tal senso, con D.G.R. n. 32-29522 del 1 marzo 2000, la Giunta regionale ha approvato le modalità e i termini del procedimento di autorizzazione alla realizzazione delle strutture socio-sanitarie, individuando gli ambiti territoriali carenti, in attuazione del combinato disposto dei succitati Decreti legislativi;

Con D.G.R. n. 42-12004 del 15 marzo 2004, la Giunta regionale, alla luce del costante aumento della popolazione anziana e dell'evoluzione del modello familiare che hanno comportato un significativo incremento della domanda di posti letto in strutture residenziali, ha ridefinito l'indicazione programmatica, attestandola a 2 posti letto ogni 100 anziani ultrasessantacinquenni nell'ambito di ciascuna Azienda Sanitaria Locale;

Con il Piano socio-sanitario regionale 2007-2010, la Regione ha confermato l'incremento dei posti letto convenzionati per anziani non autosufficienti, ponendo come obiettivo tendenziale quello di giungere a 2 posti letto ogni 100 anziani ultrasessantacinquenni al termine dei quattro anni di validità del Piano, privilegiando il riequilibrio territoriale anche per quanto riguarda i criteri di accesso e le tariffe delle strutture, nonché la creazione di posti letto per la de-ospedalizzazione protetta presso le residenze socio-sanitarie;

Con D.G.R. n. 25-12129 del 14 settembre 2009, sono stati approvati i requisiti e le procedure per l'accreditamento istituzionale delle strutture socio-sanitarie. In particolare, il punto 23/E della parte dispositiva della predetta deliberazione prevede che *"i presidi già operanti che hanno concluso, alla data di adozione del presente provvedimento, interventi di realizzazione, adattamento di strutture esistenti, diversa utilizzazione, ampliamento, trasformazione, trasferimento in altra sede, con i requisiti del regime definitivo possono presentare istanza di accreditamento, previa acquisizione del previsto titolo autorizzativo al funzionamento conseguente all'intervento, fermo restando che, laddove necessario, occorre acquisire, anche in sanatoria, la verifica di compatibilità prevista dalla D.G.R. n. 32-29522 del 01.3.2000, e s.m.i., in attuazione del disposto di cui all'art. 8-ter, comma 5, del D.Lgs n. 229/1999, rilasciata dalla competente Direzione regionale."*;

Appare quindi necessario prevedere che i presidi socio sanitari, indicati nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e compilato con i dati forniti dalle competenti Commissioni di vigilanza, acquisiscano, in sanatoria, il parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 8 ter, comma 3, del D.lgs n. 502 del 30 dicembre 1992, così come modificato dal D.lgs n. 229 del 16 giugno 1999;

Inoltre, appare opportuno precisare che le strutture già autorizzate, ai sensi della D.G.R. 24-23032 del 22 febbraio 1993, funzionanti al momento dell'adozione della D.G.R. 25-12129/2009, presentano nuova istanza di autorizzazione, ai sensi della D.G.R. 10-11729 del 13 luglio 2009, a prescindere dall'acquisizione della verifica di compatibilità di cui al paragrafo precedente;

Rilevato altresì che, in esecuzione delle leggi regionali e dei rispettivi provvedimenti attuativi, riportati nel seguente prospetto, sono stati avviati programmi regionali di finanziamento

volti, tra l'altro, al potenziamento della rete delle strutture socio-sanitarie a favore di anziani e disabili:

Legge Riferimento	Provvedimento attuativo
L.R. 43/94 - L.R. 40/95 - L.R. 10/96 - L.R. 59/96	Circ. n.8/ASS del 28/03/1995
L.R. 73/96	D.G.R. 203-14027 18/11/1996
L.R. 73/96	D.G.R. 39-29311 07/02/2000
D.G.R. 47-26680 15/02/1999	D.G.R. 37-29527 01/03/2000
L.R. 22/90 art. 3	Circ. N.3/APE del 13/02/1992
L. 388/2000	D.G.R. 42-6822 10/06/2002
L.R. 43/97	D.G.R. 60-9690 16/07/2003
L.R. 43/97	D.G.R. 34-23400 09/12/1997

Ritenuto, pertanto, opportuno precisare che le strutture non ancora in possesso di autorizzazione al funzionamento ancorché individuate dalla Regione, sulla base di criteri definiti dagli specifici bandi di finanziamento di cui sopra, quali concessionari di contributi per interventi di realizzazione, adeguamento, adattamento e trasformazione di presidi socio-sanitari, rientrano nella programmazione regionale e, pertanto, presentano istanza di autorizzazione, a prescindere dall'acquisizione della verifica di compatibilità ex art. 8 ter, comma 3, del D.lgs n. 502 del 30 dicembre 1992, così come modificato dal D.lgs n. 229 del 16 giugno 1999;

Tenuto conto delle casistiche sopra specificate, si ravvisa l'opportunità di pervenire in tempi rapidi ad una ricognizione sul territorio regionale del numero di posti letto/utente già autorizzati, tenuto altresì conto dei posti letto/utente in fase di realizzazione e per i quali è già stato rilasciato parere favorevole di compatibilità di cui alla più volte citata D.G.R. n. 32-29522/2000;

Pertanto, nelle more della ricognizione di cui sopra, appare opportuno rimandare l'espressione della verifica di compatibilità ex art. 8 ter D. lgs. 502/92 e s.m.i. - con conseguente sospensione dei termini procedurali - fino all'adozione del provvedimento deliberativo di definizione del fabbisogno socio-sanitario relativo alle diverse tipologie di utenza (anziani, disabili e minori), ad esclusione di istanze relative a strutture socio-sanitarie da realizzarsi nelle Aziende Sanitarie Locali TO1, TO2, TO3 e VCO, considerata la rilevante carenza di tali strutture nel territorio delle aziende sanitarie suddette come si evince dalle tabelle allegate alla D.G.R. n. 37-10232 dell'1 dicembre 2008 ed alla D.G.R. n. 38-11189 del 6 aprile 2009 e tenendo conto dei criteri fissati nella D.G.R. n. 42-12004 del 15 marzo 2004;

Appare, infine, opportuno precisare che non rientrano nella fattispecie del paragrafo precedente i presidi di cui al punto 23/C della D.G.R. n. 25-12129/2009, per i quali l'espressione della verifica di compatibilità ex art. 8 ter D.lgs. 502/92 e s.m.i. si configura come semplice adempimento procedurale per la realizzazione di interventi previsti dalla stessa D.G.R. n. 25-12129/2009.

Tutto ciò premesso,

visto il D.lgs n. 502 del 30 dicembre 1992 e s.m.i.;

vista la D.C.R. n. 137 – 40212 del 24 ottobre 2007;

vista la D.G.R. n. 24-23032 del 22 febbraio 1993;

vista la D.G.R. n. 32-29522 del 1 marzo 2000;

vista la D.G.R. n. 42-12004 del 15 marzo 2004;

vista la D.G.R. n. 10-11729 del 13 luglio 2009;

vista la D.G.R. n. 25-12129 del 14 settembre 2009;

vista la D.G.R. n. 37-10232 dell'1 dicembre 2008;

vista la D.G.R. n. 38-11189 del 6 aprile 2009;

la Giunta regionale, con voto unanime reso in forma palese,

delibera

1. di approvare l'Allegato A), quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in cui sono elencati i presidi socio sanitari di cui al punto 23/E della D.G.R. n. 25-12129 del 14 settembre 2009, secondo i dati forniti dalle competenti Commissioni di vigilanza;
2. di stabilire che, con il presente provvedimento, i presidi socio sanitari indicati nell'Allegato A) di cui sopra acquisiscono, in sanatoria, il parere favorevole di compatibilità ex art. 8 ter D. Lgs. 502/02 e s.m.i., come previsto al punto 23/E della D.G.R. n. 25-12129 del 14 settembre 2009;
3. di stabilire che le strutture, già autorizzate ai sensi della DGR 24-23032/93, funzionanti al momento dell'adozione della D.G.R. 25-12129/2009, presentino nuova istanza di autorizzazione, ai sensi della D.G.R. 10-11729 del 13 luglio 2009, senza dover acquisire il parere di compatibilità ex art. 8 ter del D. lgs. 502/92 e s.m.i.;
4. di stabilire che le strutture non ancora in possesso di autorizzazione al funzionamento ancorché individuate dalla Regione, sulla base di criteri definiti dagli specifici bandi di finanziamento, individuati nel prospetto indicato in premessa, quali concessionari di contributi per interventi di realizzazione, adeguamento, adattamento e trasformazione di presidi socio-sanitari, rientrino nella programmazione regionale e, pertanto, presentino istanza di autorizzazione, a prescindere dall'acquisizione della verifica di compatibilità ex art. 8 ter del D. lgs. 502/92 e s.m.i.;
5. di stabilire, altresì, di procedere, in tempi rapidi, ad una ricognizione sul territorio regionale del numero di posti letto/utente già autorizzati, tenendo conto dei posti letto/utente in fase di realizzazione, per i quali è già stato rilasciato parere favorevole di compatibilità di cui alla più volte citata D.G.R. n. 32-29522/2000;
6. di rimandare, nelle more della ricognizione di cui sopra, l'espressione della verifica di compatibilità ex art. 8 ter D. lgs. 502/92 e s.m.i. - con conseguente sospensione dei termini procedurali - fino all'adozione del provvedimento deliberativo di definizione del fabbisogno socio-sanitario relativo alle diverse tipologie di utenza (anziani, disabili e minori), ad esclusione della verifica di compatibilità inerente le istanze relative a strutture socio-sanitarie da realizzarsi nelle Aziende Sanitarie Locali TO1, TO2 TO3 e VCO, considerata la rilevante carenza di tali strutture nel territorio delle aziende sanitarie suddette come si evince dalle tabelle allegate alla D.G.R. n. 37-10232 dell'1 dicembre 2008 ed alla D.G.R. n. 38-11189 del 6 aprile 2009 e tenendo conto dei criteri fissati nella D.G.R. n. 42-12004 del 15 marzo 2004;
7. di stabilire che non rientrano nella fattispecie del punto precedente i presidi socio sanitari di cui al punto 23/C della D.G.R. n. 25-12129/2009, per i quali l'espressione della verifica di compatibilità ex art. 8 ter D.lgs. 502/92 e s.m.i. si configura come semplice adempimento procedurale per la realizzazione di interventi previsti dalla stessa D.G.R. n. 25-12129/2009.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato